

I sette vizi capitali della sentenza robotica

Mediante sentenza il giudice esercita la propria funzione, la quale è caratterizzata da una molteplicità di attività, preliminari all’emanazione del provvedimento finale, che compongono nel loro complesso il ragionamento del magistrato (il cd. sillogismo del giudice), come la ricerca e l’interpretazione dei fatti, la ricerca e l’interpretazione delle norme, la sussunzione del fatto alla norma. I sistemi di IA possono fungere da supporto allo svolgimento di questi singoli adempimenti. Pertanto, la giustizia predittiva (o “*predictive justice*”) rappresenta solo una piccola parte dei compiti automatizzabili dai sistemi di IA, da ricomprendere, piuttosto, nella più ampia accezione di “*e-justice*”. Al riguardo, sperimentazioni e casi d’uso interessano già svariate Corti, e sono destinati ad aumentare a causa del processo di digitalizzazione della giustizia portato avanti anche grazie al PNRR. In particolare, essi hanno lo scopo di trarre vantaggio dalla tecnologia per correggere le storture del sistema giustizia, quali inefficienze o tempi eccessivamente lunghi, che ostacolano gli investimenti e lo sviluppo economico del Paese.

Sul processo giurisdizionale si innestano una serie di diritti, collocati al rango più elevato della gerarchia delle fonti (come la Costituzione, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE o la CEDU): il diritto di difesa, di accesso alla giustizia, a un processo equo, a un giudice indipendente e imparziale, alla motivazione della sentenza, alla pubblicità e trasparenza del processo e alla sua ragionevole durata. L’introduzione di applicazioni di IA potrebbe arrecare dei benefici in questo senso; si pensi all’assenza di emozioni o pregiudizi umani, all’elevata capacità di calcolo, all’utilizzo di un metodo scientifico e oggettivo.

D’altro canto, si vuole porre l’accento non solo sulle asserite virtù, ma anche sui vizi dell’algoritmo. Per usare una metafora, gli esiti infausti dell’elaborazione cibernetica potrebbero essere racchiusi in sette vizi capitali, così denominati: imperfezione, opacità, insufficienza, disumanità, comodità, inaccuratezza e incompletezza.

Per imperfezione si intende che l’IA, che viene talvolta immaginata come infallibile, è invece intrinsecamente limitata e difettosa, in quanto prodotto dell’uomo; come tale, dunque, la medesima potrebbe condurre ad esiti errati. L’opacità attiene al carattere “*black-box*” di molte di queste applicazioni, che impediscono di prevederne il comportamento. L’insufficienza riguarda il fatto che l’IA non è un sistema che può vivere di regole proprie, avulso e indenne dalle norme dell’ordinamento giuridico all’interno di cui opera. Delegare totalmente ogni azione al giudice robot non sarebbe solo utopico (soccorrebbero, infatti, gli altri vizi, quali l’imperfezione dell’IA), ma anche pericoloso e antidemocratico; il giudice è assoggettabile soltanto alla legge come emanazione della sovranità popolare, non a prescrizioni stabilite dai soggetti privati ideatori del sistema. La tentazione di ipotizzare un nuovo ordine governato dagli algoritmi ha accompagnato anche l’invenzione e la diffusione di Internet; si ricordi il manifesto “*A Declaration of the Independence of the Cyberspace*” del 1996 di John Perry Barlow. La posizione estremista di allora, che invocava l’esigenza di un ordinamento giuridico nuovo e indipendente di Internet, secondo una visione anarchica, si è dimostrato nei fatti meramente teorico.

Proseguendo oltre, la disumanità concerne il rischio che l’IA si dimostri eccessivamente oggettivo, incapace di cogliere il contesto di riferimento e l’unicità di controversie solo all’apparenza analoghe, privo di ragionevolezza

e buon senso. In altri termini, esso mancherebbe di empatia. La comodità allude al rischio che il giudice si appiattisca sulla tecnologia, sviluppando dipendenze da essa e finendo per farsi sostituire completamente in maniera acritica. L'inaccuratezza si riferisce alla mole consistente di dati necessari all'IA per funzionare adeguatamente; come il cibo per l'uomo, dove non conta solo la qualità ma anche la quantità per mantenere un fisico in salute, anche il "nutrimento" dell'IA dovrebbe essere tale da evitare *bias*. Da ultimo, l'incompletezza è accostabile all'incapacità dell'IA di racchiudere la complessità del diritto, che solo il giudice umano con l'interpretazione può cogliere, contribuendo all'evoluzione del diritto a seconda dei mutamenti dei tempi. L'IA, a contrario, agisce per inferenza ed è schiacciato sul passato. L'incompletezza racchiude altresì l'inidoneità a cogliere le sfumature di significato o a replicare in toto il linguaggio naturale, con la sua vaghezza, a volte giuridicamente voluta (ad es. le clausole generali) per adattarsi a vicende sopravvenute e spesso imprevedibili che possono interessare le relazioni umane.

Come facilmente intuibile, i sette vizi capitali pocanzi brevemente descritti possono minare ai medesimi diritti, sopracitati, a beneficio dei quali, all'opposto e al contempo, si auspica l'introduzione di applicazioni di IA di ausilio all'autorità giudiziaria. La recente Proposta di legge sull'intelligenza artificiale della Commissione europea, più comunemente conosciuta come "*AI Act*", attualmente all'esame di Parlamento e Consiglio, infatti, riconduce l'amministrazione della giustizia tra i sistemi "ad alto rischio", che possono essere immessi sul mercato o messi in servizio previa conformità a determinati requisiti e con obblighi in capo agli operatori pertinenti. In particolare, al considerando 40 si afferma che "Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati ad assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti".

I requisiti disciplinati nell'*AI Act* sono i seguenti: la fornitura di adeguate pratiche di governance e gestione dei dati soddisfacenti specifici criteri di qualità (art. 10); la redazione, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, di una documentazione tecnica, contenente gli elementi di cui all'All. IV, da tenere aggiornata (art. 11); la conservazione delle registrazioni ("*log*"), per garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita e monitorarlo (art. 12); la trasparenza di funzionamento per gli utenti per mezzo di istruzioni per l'uso contenenti specifiche informazioni ivi elencate (art. 13); la sorveglianza umana per supervisionare il sistema di IA quando in uso (art. 14); un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibersecurity (art. 15). Tali requisiti sono stati mutuati dal lavoro del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 dal titolo "Orientamenti etici per un'IA affidabile"; essi sono stati dunque elaborati a partire da principi etici, individuati a partire da un approccio basato sui diritti fondamentali (tra cui i diritti connessi ad una buona amministrazione della giustizia). Sempre nel 2018, la Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha prodotto la Carta Etica Europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, che contiene principi simili a quelli prescritti dal Gruppo di esperti, con un focus sul settore giustizia: il principio del rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non discriminazione, il principio di qualità e sicurezza, il principio di trasparenza, imparzialità ed equità e il principio del controllo da parte dell'utilizzatore.

Il modello proposto dall'Europa si differenzia dal modello statunitense e da quello cinese; nel primo, prioritari sono gli interessi economici, mentre il secondo predilige gli interessi statuali a quelli individuali. I requisiti dell'*AI Act* puntano invece a correggere i difetti dei sistemi di IA inglobando al loro interno i propri valori, che sono anche espressione della tradizione cristiana. Per sintetizzare, si potrebbe affermare che la Proposta di *AI Act* punta a trasformare i vizi capitali in virtù, anche nel settore giustizia. In questo modo, il ricorso alla sentenza robotica potrebbe esplicitare il suo lato migliore e apportare effettivi vantaggi per gli utenti.